



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI**  
Scuola di specializzazione per le professioni legali

## **LA GIURISDIZIONE**

**con particolare riferimento allo**

**UFFICIO DEL P° M° E DELLA PROCURA GENERALE DELLA  
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO**

## LA GIURISDIZIONE

Prima di affrontare il discorso sui compiti e sulle attribuzioni di un ufficio come la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, appare opportuno spendere alcune parole su quello che suole essere definito **il terzo potere dello Stato**, dopo quello legislativo, rappresentato dalle due Camere del Parlamento e quello esecutivo, che si identifica col Governo.

Intendiamo riferirci al **potere giudiziario**!

L'ordinamento giudiziario, approvato con R. D. 30 Gennaio 1941 n° 12 e poi modificato, da ultimo col D. Lgs. 23 Febbraio 2006 n° 109, non parla di “**potere giudiziario**”, ma puntualizza all'art. 4 che “**l'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni funzione dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero**”, soggiungendo poi che “**appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, gli esperti del tribunale e della sezione di corte d'appello per i minorenni e i giudici popolari della Corte d'Assise**”.

Il primo problema che si pone, proprio alla luce della terminologia usata dal legislatore, è allora quello della collocazione della magistratura o del c.d. “**ordine giudiziario**” nell'ambito delle istituzioni dello Stato democratico.

## MAGISTRATURA: POTERE O ORDINE DELLO STATO?

Partendo proprio dalla lettera della norma appena richiamata, ovvero quell'art. 4 dell'ordinamento giudiziario e riandando alla **moderna teoria della separazione dei poteri dello Stato** medesimo – quella, tanto per intenderci, che comincia da LOCKE e MONTESQUIEU – secondo la **tripartizione fra potere legislativo, esecutivo e giudiziario**, frutto di un lavoro teorico e di un'esigenza pratica coevi alla

formazione e al consolidamento dello Stato liberal-borghese, **sorge infatti anzitutto spontaneo un interrogativo: la Magistratura è o non è un potere dello Stato?**

L'interrogativo appare poi ancor più legittimo se si pone mente al disposto dell'art. 104 Cost., secondo cui **“la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”**.

**Potere, quindi, o più semplicemente ordine?**

In realtà è proprio quell'inciso **“ordine ... autonomo e indipendente da ogni altro potere”** a sciogliere ogni eventuale dubbio ed a consentirci di affermare che, al di là dalle imprecisioni terminologiche sia della legislazione costituzionale che di quella ordinaria nello stilare l'ordinamento giudiziario, quello giudiziario è sicuramente uno dei tre poteri dello Stato, costituito dall'insieme degli organi investiti della funzione giurisdizionale, che, nella loro unità, danno vita ad una istituzione autonoma e indipendente dagli altri due poteri, il legislativo e l'esecutivo.

Quello esercitato dalla Magistratura è quindi il **potere giudiziario**, volto a garantire la corretta amministrazione della giustizia in nome del popolo, nella autonomia e indipendenza – come si è appena detto – da ogni altro potere.

Questa autonomia è garantita dal **Consiglio Superiore della Magistratura**, presieduto dal Presidente della Repubblica; Consiglio che di essa – della Magistratura cioè – è l'organo di autogoverno.

Al Consiglio Superiore spettano infatti tutte le questioni amministrative concernenti le assunzioni, le assegnazioni ai vari uffici, i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari riguardanti i Magistrati.

## LA MAGISTRATURA ORDINARIA

Vediamo ora schematicamente di enumerare gli organi ai quali è affidata l'amministrazione della **giustizia ordinaria**, civile e penale.

Essi sono:

° **il Giudice di pace**, che giudica in materia civile sulle cause di minor rilievo e, dal 1 Ottobre 2001, anche in materia penale per una serie di reati (contro la persona, contro l'onore e contro il patrimonio), meglio specificati nell'art. 15 della L. 24 Novembre 1999 n° 468.

In ordine a detti reati egli può applicare peraltro solo pene pecuniarie o sanzioni alternative, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a 45 giorni etc.;

° **il Tribunale**, che ha anch'esso competenza in materia sia civile che penale, in quest'ultimo caso – come puntualizza l'art. 6 C.p.p. – per tutti i reati che non appartengono alla competenza della Corte d'Assise o del Giudice di pace.

In virtù del Decreto Legislativo n° 51/1998, dopo l'eliminazione della figura del Pretore, il Tribunale è divenuto Giudice unico di primo grado, salvo le appena richiamate competenze minori del Giudice di pace.

Esso giudica in composizione collegiale (1 Presidente e 2 Giudici) in ordine ai reati indicati nell'art. 33 bis C.p.p. o in composizione monocratica in ordine ai reati indicati nell'art. 33 ter C.p.p.;

° **il Tribunale per i Minorenni**, con sede in tutte le città capoluogo di distretto, che giudica, del pari, in materia penale per qualsivoglia tipo di reato commesso dai minori dei 18 anni, ivi compresi i reati previsti dal Codice Penale Militare e in materia civile, con riferimento ai procedimenti di cui agli artt. 330 e ss. C.c.;

° **la Corte d'Appello**, con sede nelle città capoluogo di distretto, (che in genere coincidono con i capoluoghi di Regione, eccezion fatta per BRESCIA, LECCE, REGGIO CALABRIA,

SALERNO, CATANIA, MESSINA e CALTANISSETTA), che giudica in secondo grado di giudizio, in materia sia penale che civile, sulle Sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale;

° **la Corte di Cassazione**, che è l'organo supremo della giustizia, deputato ad assicurare la rigorosa osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, con riferimento alla materia sia civile che penale su ricorso contro le Sentenze della Corte d'Appello e, in taluni casi, anche del Tribunale.

Essa ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica;

° **il Tribunale di Sorveglianza**, con sede anch'esso nelle città capoluogo di distretto, che ha competenza in ordine a tutti i provvedimenti meglio specificati nell'art. 70 L. 26 Luglio 1975 n° 354, concernenti soggetti condannati con sentenza passata in giudicato (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione anticipata, rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive etc.).

## **LE MAGISTRATURE SPECIALI**

Dalla **giurisdizione ordinaria**, che abbiamo fin qui richiamato, si differenziano le **giurisdizioni speciali**, che si occupano di particolari controversie, secondo un criterio di specializzazione, richiesto dalla natura tecnica di esse.

Nell'ambito delle **giurisdizioni speciali** rientrano:

**A) la giurisdizione amministrativa**, che è quella esercitata per tutte le controversie che insorgono fra privati cittadini e Pubblica amministrazione, relative a rapporti di diritto amministrativo.

I suoi organi sono i **Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.)**, istituiti con la L. n° 1034 del 1971, quali giudici di primo grado, che hanno sede distrettuale e il **Consiglio di Stato**, quale giudice d'appello, con sede in Roma.

L'istituzione dei **T.A.R.**, quali organi giurisdizionali amministrativi di primo grado, ha attuato il disposto di cui all'art. 125 comma secondo della Costituzione.

Come appena accennato, con la nascita dei **T.A.R.**, il **Consiglio di Stato** ha assunto la qualifica di **organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado**, conservando, peraltro, una competenza **giurisdizionale esclusiva** per il **giudizio di ottemperanza** (ovvero il giudizio instaurato su ricorso affinché la P.A. si uniformi alle decisioni del giudice ordinario o del giudice amministrativo) e per i **ricorsi contro atti dello Stato riguardanti la Regione Siciliana**, che non siano di competenza del **T.A.R. Sicilia**.

Merita a questo punto di essere ricordato anche il **Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana**, che è un organo di consulenza giuridico amministrativa, che si articola in due sezioni: consultiva e giurisdizionale.

Si tratta di un organo creato allo scopo di ampliare ulteriormente l'autonomia della Regione Siciliana, facendo sì che anche quella giurisdizione si svolgesse *in loco*.

In sede consultiva esso è organo di consulenza giuridico amministrativa della Regione.

**In sede giurisdizionale** esso invece esercita le attribuzioni del **Consiglio di Stato**, relativamente agli atti e ai provvedimenti definitivi dell'Amministrazione regionale **ed è giudice d'appello dei T.A.R. della Sicilia**.

**B) la giurisdizione contabile**, che è quella attinente alle controversie concernenti il contenzioso contabile e che è demandata esclusivamente alla **Corte dei Conti**, che esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

La Corte dei Conti, che ha sede in Roma, può avere delle Sezioni distaccate – come avviene ad esempio per Cagliari – nelle città capoluogo di distretto.

**C) I Tribunali Militari**, che hanno composizione, competenze e poteri diversi a seconda che si sia in tempo di guerra o in tempo di pace.

La giurisdizione militare in tempo di pace è stata profondamente modificata dalla L. 7 Maggio 1981 n° 280, con la quale è stata riformata tutta l'organizzazione dei Tribunali militari, che hanno giurisdizione per i **reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate dello Stato**.

In tempo di pace operano in Italia otto Tribunali militari territoriali (con sedi a Torino, Verona, Padova, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari e Roma), cui sono assegnati magistrati militari posti sotto la sorveglianza del Procuratore Generale Militare presso la Corte militare d'Appello e magistrati con funzione di pubblico ministero, posti questi ultimi sotto la sorveglianza del Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione. \*

La legge di riforma del 1981 ha previsto per la prima volta nell'ordinamento della giustizia militare un grado di appello di merito; contro le sentenze dei Tribunali Militari Territoriali si può ricorrere a un'unica Corte Militare d'Appello, con sede in Roma, affiancata da due Sezioni distaccate (a Verona e a Napoli).

Il successivo grado di legittimità, che veniva svolto prima della riforma del 1981 presso il Tribunale Supremo Militare, dopo la soppressione di quest'organo, è svolto da una Sezione speciale della Corte di Cassazione.

**D) I Tribunali in materia di acque pubbliche**, che sono organi giurisdizionali speciali, competenti per tutte le controversie relative al demanio idrico.

I Tribunali Regionali delle acque pubbliche, in numero di otto, sono costituiti ciascuno da una Sezione della Corte d'Appello e da tre funzionari dell'amministrazione dei lavori pubblici e pronunziano con la presenza di uno di questi ultimi e di due magistrati.

Essi giudicano in primo grado su controversie fra privati e pubblica amministrazione, ma anche solo fra privati, riguardanti le lesioni di diritti soggettivi, la demanialità delle acque, i diritti connessi all'utilizzazione delle acque e ad altre ipotesi tassativamente determinate dall'art. 140 T.U. 11 Dicembre 1933 n° 1775 principalmente fra privati e pubblica amministrazione, ma anche fra privati.

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, che giudica in appello sulle sentenze dei Tribunali Regionali e in unico grado su qualunque provvedimento definitivo statale in materia di acque pubbliche, ha sede in Roma ed è composto da 12 membri (magistrati ordinari, consiglieri di stato, membri del consiglio superiore dei lavori pubblici).

### **GIUDICI E PUBBLICI MINISTRI**

Tornando alla **giurisdizione ordinaria**, va sottolineato che all'interno di essa occorre operare una distinzione, ricordando infatti che l'art. 29 del D.P.R. 449/1988 – contenente norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale – distingue i magistrati a seconda delle funzioni, in *giudicanti (Giudici)* e *requirenti (Pubblici Ministri)*, *pur comprendendo tutti sotto un unico ruolo*.

**Il pubblico ministero**, pur appartenendo indubbiamente alla cultura della giurisdizione, **non è infatti un giudice**, il che appare ancor più accentuato dal fatto che da tempo ormai non esiste più un P.M. con poteri *latu sensu* giurisdizionali, tant'è che egli, a differenza di quanto avveniva in un non lontano passato, non può ad esempio più incidere direttamente sulla libertà personale.



Senza necessità di addentrarsi più di tanto nello specifico, merita in proposito di essere ricordato come sia ancora viva la disputa fra coloro che qualificano il P.M. come organo amministrativo – fra i più strenui assertori di questa tesi già in seno all’Assemblea Costituente vi fu ad esempio il LEONE! – e coloro che invece insistono per attribuirgli natura di organo giurisdizionale, asserendo che **“il P. M. afferma, propone, domanda ed il Giudice accetta, dispone, concede, riconoscendo al primo “ufficio di sostenitore e di portavoce presso gli organi giurisdizionali dell’interesse di giustizia della pubblica amministrazione, e più precisazione dell’interesse di questa a che giustizia sia fatta dagli organi giurisdizionali” e quindi di “vero e proprio promotore di giustizia”.**

Lo stesso ordinamento giudiziario, dopo aver precisato all’art. 1 che **“la giustizia nelle materie civile e penale è amministrata dai Giudici di pace, dal Tribunale ordinario, dalla Corte d’appello, dalla Corte di cassazione, dal Tribunale per i Minorenni, dal Magistrato di sorveglianza e dal Tribunale di sorveglianza”**, soggiunge poi all’art. 2 che **“presso la Corte di Cassazione, le Corti d’Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i Minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero”**.

**Anche il pubblico ministero**, cui la stessa legge dell’ordinamento giudiziario demanda una somma di attribuzioni in materia sia penale che civile, aggiungendovi, in campo amministrativo, la vigilanza sul servizio dello stato civile, **fa parte, quindi dell’ordine (“rectius” potere) giudiziario.**

### **DEL PUBBLICO MINISTERO IN GENERE**

Nato come organo di collegamento fra le autorità politiche e il potere giurisdizionale, il pubblico ministero si è col tempo affrancato dalla dipendenza gerarchica dell’esecutivo prevista dal precedente ordinamento.

La Costituzione, infatti, assicurandogli speciali garanzie di indipendenza, lo pone sostanzialmente in una posizione di soggezione alla sola legge, assimilabile a quella dei giudici.

A questo proposito non posso però fare a meno di aprire una parentesi per rimarcare come purtroppo col nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore nel 1988, si sia giunti ad una minimizzazione del ruolo di detto organo, che solo in apparenza ha acquistato maggior visibilità e maggiori poteri.

Egli, infatti, ha finito per diventare una sorta di superpoliziotto e ciò parrebbe il primo, timido passo per giungere a quella separazione delle carriere da molti auspicata e che, se realizzata, non farebbe – a mio avviso – che aggravare l'attuale crisi della giustizia nel nostro Paese ... separazione delle carriere in ordine alla quale siamo oggi di fronte ad una mera sospensione fino al 31 Luglio p.v. dell'entrata in vigore della disciplina voluta dal precedente Governo. \*\*

Personalmente sono sempre più del parere che la cultura del P° M°, che da noi in realtà è parte solo in senso formale e non anche in senso sostanziale, debba essere necessariamente quella stessa del Giudice e non già quella del mero inquisitore.

Entrambi infatti, pubblico ministero e giudice, appartengono ad un'unica realtà istituzionale ed agiscono verso uno stesso fine, che è quello di attuare il diritto obbiettivo e la possibilità di osmosi dall'una all'altra funzione, consentendo l'acquisizione di nuove e più variegate esperienze, non può che contribuire ad accrescere e ad affinare preparazione giuridica e capacità professionale del singolo magistrato.

Il pubblico ministero è d'altronde organo dello Stato e, come tale, ha il dovere dell'imparzialità!

La sua non è e non potrà mai essere un'immagine speculare della difesa, giacché egli deve sempre perseguire imparzialmente il vero ed il giusto, come del resto chiarisce

**l'art. 358 del codice di rito**, alla luce del quale egli deve svolgere anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, mentre la parte privata persegue, senza obbligo di verità, solo il proprio interesse.

Nessuno potrebbe mai disconoscere infatti che il dovere del difensore sia quello, non tanto di perseguire verità e giustizia, quanto quello di tutelare – sebbene con correttezza e nel pieno rispetto della deontologia professionale – l'interesse del proprio assistito, indipendentemente dalla verità dei fatti.

Osservava **CALAMANDREI** che **il P.M.** è figura parziale alla pari di un avvocato e nel contempo imparziale al pari di un giudice, di talché può ben essere definito una **parte imparziale**, che ha funzioni, se non giurisdizionali, comunque sicuramente di giustizia.

### **DIFFERENZE COL “PROSECUTOR” DEL SISTEMA ANGLOSASSONE**

Una figura, quindi, questa del pubblico ministero nostrano, che nettamente si differenzia dal **prosecutor** del sistema anglo americano.

Nel sistema giudiziario americano occorre operare una distinzione fra gli organi dell'accusa del governo federale e quelli dei singoli Stati.

A livello federale, al vertice è posto il Ministro della Giustizia (**United States attorney general**), che ha poteri di controllo e di supervisione sui 94 procuratori distrettuali (**United States attorneys**), nominati dal Presidente degli Stati Uniti per quattro anni, ciascuno a capo di un ufficio distrettuale del quale fanno parte un numero maggiore o minore di assistenti a seconda dell'importanza del distretto.

A livello statale le funzioni dell'accusa sono svolte da procuratori distrettuali, distribuiti nelle varie circoscrizioni giudiziarie (**district attorneys; state's attorney, country**

**attorney**), nominati dal Governatore dello Stato o eletti direttamente dal popolo, a loro volta coadiuvati da assistenti.

Come può ben notarsi, è evidente qui – a differenza di quanto avviene nel nostro sistema – la dipendenza del P° M° dal potere esecutivo; il che si traduce ovviamente nell'inesistenza del principio della obbligatorietà dell'azione penale vigente invece in Italia.

## **COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO NEL SISTEMA ITALIANO**

Al pubblico ministero vien dedicato dall'ordinamento giudiziario l'intero titolo III, con gli articoli dal 70 all'84.

L'art. 70 in particolare chiarisce che **“le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali presso le corti d'appello, dai procuratori della repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della repubblica presso i tribunali ordinari ...”**, soggiungendo che negli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali ordinari **“possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio”**.

Lo stesso articolo prevede ancora che presso le **sezioni distaccate di corte d'appello**, previste dall'art. 59 – che oggi in Italia sono tre, a Bolzano, Taranto e Sassari – le funzioni del procuratore generale siano esercitate dall'**Avvocato Generale**.

## **LA PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA E LE SUE DIRAMAZIONI LOCALI**

Un altro ufficio specializzato del pubblico ministero é la **Procura Nazionale Antimafia**, che ha sede in Roma ed ha diramazioni locali, in numero di 26, presso le procure della repubblica delle città sedi di Corte d'appello, che infatti si chiamano **procure distrettuali antimafia**.

Siffatto organismo, conosciuto anche come **D.N.A.** (Direzione Nazionale Antimafia), nato in virtù D. L. 20 Novembre 1991 n° 367, è istituito nell'ambito della **Procura Generale presso la Corte di Cassazione** ed ha il compito di coordinare le indagini relative alla criminalità organizzata.

Al vertice di esso è preposto un **Procuratore Nazionale Antimafia**, che – come precisa l'art. 371 bis C.p. – “ ... **esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis**”.

Alla nomina del Procuratore Nazionale Antimafia si provvede con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma, della L. 24 Marzo 1958 n° 195. (v. art. 76 bis Ordinam. Giudiz.).

L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

Le diramazioni periferiche della D.N.A., dette **Procure o Direzioni Distrettuali Antimafia**, che altro non sono se non **una parte interna della Procura della Repubblica presso i Tribunali dei capoluoghi dei distretti**, nel cui ambito ha sede il giudice competente. (v. art. 51 commi 3 bis e 3 quater C.p.p.).

A mò d'esempio sarà utile precisare che anche a Cagliari, che è sede di distretto, esiste, nell'ambito della Procura della Repubblica che potremmo definire “ordinaria”, una Procura o Direzione Distrettuale Antimafia (**D.D.A.**), che ha competenza specifica per le indagini relative ai procedimenti di cui al su citato art. 51 commi 3 bis e 3 quater C.p.p.

La **D.D.A.** , **priva di rilevanza esterna, è quindi assorbita nell'impersonalità dell'ufficio**, con l'ovvia conseguenza che ogni magistrato dell'Ufficio stesso, previa delega del Capo, può espletare funzioni inquirenti e requirenti in procedimenti diversi da quelli di cui all'art. 51 C.p.p. appena richiamato e negli stessi

procedimenti attribuiti alla trattazione di essa D.D.A. **le funzioni relative possono essere espletate, sia pure in via eccezionale, da Magistrati dell'Ufficio diversi da quelli designati per la composizione della D.D.A.** (v. Cass. I, Sent. 620 dell'1.3.1994).

Essa è retta dallo stesso Procuratore della Repubblica, il quale é coadiuvato da alcuni Sostituti dell'Ufficio, nominati, su sua proposta, dal C.S.M. per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

**Il Procuratore Nazionale**, dal suo canto, nominato direttamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, si avvale, per l'espletamento delle indagini, delle strutture della **Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.)** e può:

a) impartire direttive alle direzioni distrettuali ed individuare i temi di investigazione;

b) curare la mobilità, tramite applicazioni temporanee, fra centro e periferia, dei magistrati addetti alle indagini antimafia;

c) risolvere conflitti riguardanti lo svolgimento delle indagini;

d) avocare le indagini preliminari svolte dai procuratori distrettuali, quando non siano state osservate le direttive impartite o non si sia efficacemente realizzato il coordinamento.

**Egli** è sottoposto alla vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che riferisce al Consiglio Superiore della Magistratura ed ai Presidenti delle Camere circa l'attività svolta e i risultati conseguiti dall'Ufficio.

## **GLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO NEI VARI GRADI DEL GIUDIZIO**

Chiusa la parentesi sulla figura e sulle attribuzioni del Procuratore Nazionale Antimafia e dei Procuratori Distrettuali Antimafia, va ribadito come presso ogni ufficio giudicante – Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione – sia istituito un autonomo ufficio del pubblico ministero con compiti e competenze ben precisi.

Il P.M. è figura *indefettibile* di qualsiasi procedimento penale, dapprima in qualità di *soggetto necessario* e poi di *parte essenziale* del processo.

**Il P.M. di primo grado** (*Procuratore della Repubblica*), che ha la disponibilità e la direzione funzionale della polizia giudiziaria, è anzitutto il titolare delle indagini necessarie per l'esercizio, o meno, dell'azione penale, così come stabilito dagli artt. 326 C.p.p. ("*il P.M. e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale*") e 327 C.p.p. ("*il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli*").

**Il P.M. in grado di appello ed il P.M. presso la Suprema Corte di Cassazione** (*Procuratore Generale rispettivamente presso la Corte d'Appello e presso la Suprema Corte di Cassazione*) svolgono, d'altro canto, i compiti e le attribuzioni meglio puntualizzate nell'art. 73 dell'ordinamento giudiziario.

### **NATURA DELLE FUNZIONI DEL P.M.**

Come sopra accennato, il P.M., pur non avendo funzioni giurisdizionali, ha peraltro funzioni di giustizia, con i caratteri della *pubblicità* e dell'*obbiettività*.

Quanto al primo carattere, va chiarito che la natura dell'azione penale, configurata come obbligatoria ed il valore del bene della libertà personale, messo a rischio dal suo esercizio, esigono che la funzione dell'accusa sia affidata ad un organo pubblico, che agisca nell'interesse della collettività.

Per ciò che attiene poi al carattere dell'obbiettività, va ribadito che il P.M. deve essere un magistrato obbiettivo, perché a lui sono affidati gli stessi interessi di libertà dell'imputato e

perché egli deve essere soggetto solo ed esclusivamente alla legge.

Non va dimenticato, infatti, – come già si è accennato – che egli è tenuto a svolgere “*accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini*”(Art. 358 C.p.p.).

### **STRUTTURAZIONE DELL’UFFICIO DEL P.M.**

I vari uffici del pubblico ministero sono strutturati in livelli organizzativi comprendenti – come già accennato – **la procura generale presso la Corte di Cassazione, le procure generali presso le Corti d’Appello, le procure della repubblica presso i Tribunali (ordinari) e presso i Tribunali per i Minorenni.**

Fra i diversi uffici del P.M. non sussiste un rapporto di *dipendenza gerarchica*, ma una semplice relazione di *mera sovraordinazione*, collegata alla progressione del processo al grado di giudizio successivo.

In particolare il P.M. di primo grado, e cioè il Procuratore della Repubblica, dirige l’attività investigativa preliminare all’eventuale fase del processo, avvalendosi degli organi di polizia giudiziaria, ricordando che presso ogni Procura della Repubblica esiste una Sezione di polizia giudiziaria composta da diverse aliquote (CC., G. di F., Polizia di Stato, cui possono aggiungersi, quali aggregate, quelle del Corpo dei Vigili Urbani, del Corpo Forestale dello Stato etc.).

Egli è poi anche colui che ha l’obbligo di promuovere l’azione penale, che segna l’inizio del processo in senso stretto.

### **ATTRIBUZIONI E COMPETENZE SPECIFICHE DEL PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello**

E veniamo ora in particolare a quelle che sono le competenze e le attribuzioni specifiche del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.



Esso **rappresenta l'ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello** ed in questa posizione, usando dei poteri di sorveglianza sugli uffici del pubblico ministero presso i Tribunali del distretto, ha in pratica il controllo su tutti gli affari penali e sui più rilevanti fatti civili che vi vengano trattati, dalle prime fasi delle indagini preliminari fino alla possibilità di sottoporre errori di diritto o violazioni di legge all'esame della Suprema Corte di Cassazione, chiedendone l'annullamento.

Come si dirà meglio più avanti, parlando, fra le varie cose, del potere di avocazione e tenendo conto dell'appena richiamato generico **potere di sorveglianza** sull'andamento degli uffici del distretto, consegue che, in teoria, di ufficio o su sollecitazione di parte, egli può **verificare e, se del caso, correggere** qualsiasi situazione di inerzia che porterebbe all'archiviazione in presenza di elementi che andrebbero invece approfonditi e che potrebbero portare all'esercizio dell'azione penale.

Nei rapporti esterni egli rappresenta poi l'intero ufficio requirente del distretto.

Norma cardine delle funzioni del Procuratore Generale è l'art. 113 Cost., che attribuisce al pubblico ministero in genere il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi, di promuovere obbligatoriamente l'azione penale e di far eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi sostituti.

Le funzioni del Procuratore Generale, come delineate dall'Ordinamento Giudiziario (art. 73 e ss. R.D. 30 Gennaio 1941 n° 12 e succ. modifiche) e precisate da una serie di norme di carattere generale e speciale, vengono svolte sia in maniera diretta che attraverso l'attività di vigilanza sulle Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto di Corte d'Appello ed il relativo coordinamento.

Altre norme di riferimento in proposito sono l'art. 51 del codice di procedura penale e l'art. 2 dell'ordinamento giudiziario.

L'art. 51 chiarisce infatti anzitutto al primo comma che **“le funzioni del pubblico ministero sono esercitate:**

**a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado** – come già precisato – dai magistrati della procura della repubblica presso i tribunali;

**b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte d'Appello o presso la Corte di Cassazione.**

Dopo di che, al secondo comma, vien precisato che **“nei casi di avocazione** – di cui si dirà meglio più avanti – **le funzioni previste dal comma I lettera “a” sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la Corte d'Appello.**

L'art. 2 dell'ordinamento giudiziario, d'altro canto, puntualizza che **presso la Corte di Cassazione, le Corti d'Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i Minorenni è costituito l'ufficio del pubblico ministero.**

### **1. Il Lavoro di udienza.**

Da ciò appar chiaro che il Procuratore Generale, in prima persona o tramite i suoi sostituti, ha anzitutto il compito di rappresentare la pubblica accusa nei procedimenti che si celebrano in grado di appello, non soltanto nel ramo penale, ma anche in taluni casi e, in special modo nei procedimenti di volontaria giurisdizione, nel settore civile.

Egli quindi, per quanto attiene in particolare al settore penale, esamina, studia e prende provvedimenti su tutti i processi che, su impugnazione del P<sup>o</sup> M<sup>o</sup>, dell'imputato o della parte civile, siano prevenuti all'esame della Corte d'Appello; deve quindi assistere alle udienze e formulare richieste conclusive, con facoltà di patteggiare, se del caso, la pena; esprime inoltre il suo motivato parere su tutte le richieste

concernenti la libertà degli imputati ancora detenuti in grado di appello e su altre eventuali richieste di provvedimenti che la Corte intenda emettere fuori udienza.

E' importante a questo punto rimarcare come, sempre ovviamente in grado di appello, egli svolga le funzioni requirenti altresì nel settore della giustizia minorile, un settore nel quale – come è noto – esistono degli uffici autonomi con competenze esclusive, anche nel ruolo del pubblico ministero, che ha delle peculiarità che non è dato riscontrare nel procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni infatti, oltre a quelli che gli competono in materia penale, ha anche tutta una serie di poteri in tema di iniziative per i provvedimenti civili di competenza del Tribunale per i Minorenni.

Per aver chiaro questo concetto, mi limito a ricordare ad esempio come l'art. 4 del nuovo processo minorile preveda che **“al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del Tribunale per i Minorenni (che sono poi quelli previsti dagli artt. 330 e ss. C.c., che nei casi più gravi possono portare alla dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoria!) l'autorità giudiziaria informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nella cui circoscrizione il minorenni abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale”**.

Orbene, in grado di appello, per quanto attiene all'appena richiamato settore della giustizia minorile, non esistono degli uffici autonomi come in primo grado, ma semplicemente una sezione specializzata della Corte d'Appello, cui fa capo poi genericamente la Procura Generale, che dovrà rappresentare la pubblica accusa.

E' appena il caso così di sottolineare che il Procuratore Generale dovrà intervenire con istanze e richieste conclusive e con possibilità, se del caso, di impugnazione, anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione nel settore della giustizia minorile.

In definitiva, quindi, **nel campo penale** il Procuratore Generale segue **qualsiasi affare** dalle prime indagini fino all'eventuale proposizione delle questioni di diritto davanti al supremo giudice di legittimità.

Come già accennato, poi il Procuratore Generale è anche parte necessaria ed interviene in **tutte le cause civili in grado di appello per le quali avrebbe potuto iniziare l'azione civile**; di ciò, peraltro, diremo ancor meglio in seguito.

## **2. Funzioni di P° M° davanti al Tribunale di Sorveglianza.**

Uno dei compiti più delicati del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello è quello di svolgere le funzioni di **pubblico ministero davanti al Tribunale di Sorveglianza**.

Ciò comporta, non solo la partecipazione a tutte le udienze di detto Tribunale, ma anche la proposizione di pareri e conclusioni scritte su tutte le istanze che vengono presentate dai condannati o dai loro difensori ai sensi delle norme sull'**Ordinamento Penitenziario**, che riguardano la **sospensione della pena** per diversi motivi, **i vari benefici penitenziari, i permessi etc.**

Nei confronti delle decisioni di siffatto Tribunale è attribuito allo stesso Procuratore Generale il potere di **ricorrere in Cassazione** in caso di violazione di legge o di errore di diritto.

## **3. Poteri surrogatori del Procuratore Generale. L'avocazione.**

Fra i vari poteri del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello vi è poi quello dell'avocazione, che consiste nella

eccezionale autoassunzione della funzione investigativa e di promovimento dell'azione penale in riferimento a procedimenti pendenti in fase investigativa, così sostituendosi al procuratore della repubblica.

Trattasi di istituto eccezionale, applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Esso trova fondamento in obbiettive situazioni di inerzia o di incompatibilità del P.M. di primo grado, per rimuover le quali e per ristabilire quindi il corretto corso del procedimento, viene attribuito al procuratore generale, qualora egli ne ravvisi i presupposti di fatto, il potere dovere di autosostituirsi al P. M. interessato.

A questo proposito appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 127 delle norme di attuazione del C.p.p., **“la segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice”**.

L'avocazione può essere *obbligatoria* o *facoltativa*, a seconda che la fattispecie giustificativa di essa si presti o meno a valutazioni discrezionali.

### **3a. L'avocazione obbligatoria.**

Due sono le ipotesi di **avocazione obbligatoria**, *una obbiettiva e l'altra subbiettiva*.

Esse riguardano:

a) i casi di inerzia per scadenza dei termini, laddove vi sia stata una mancata richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio entro il termine di durata massima, iniziale o prorogato, fissato per la fase delle indagini preliminari (art. 412 C.p.);

b) i casi di inerzia nella sostituzione del P.M., laddove vi sia una impossibilità di sostituzione (ad esempio per carenza di organico) del magistrato del P.M. astenutosi o incompatibile o vi sia stata una inerzia del procuratore capo nel sostituirlo (artt. 53 e 372).

### **3b. L'avocazione facoltativa.**

**L'avocazione facoltativa**, implicante valutazioni discrezionali, di merito, del Procuratore Generale, concerne un solo caso: quello relativo alla comunicazione del G.I.P. allo stesso Procuratore Generale di non aver ritenuto, allo stato, di accogliere la richiesta di archiviazione proveniente dal P. M.

In tal caso il Procuratore Generale ha facoltà di valutare l'opportunità dell'avocazione delle indagini, allo scopo di sostituirsi al P.M. sospettato di inerzia (artt. 409 comma III, 412 comma II e 554 comma II). L'esigenza dell'avocazione scaturisce dalla circostanza che il Procuratore Generale non ha potere di direzione né sui P.M. sottoordinati né sulla polizia giudiziaria, di cui può disporre solo a seguito di avocazione.

### **3c. L'avocazione straordinaria.**

Esiste quindi un potere di **avocazione**, che definirei “**straordinario**” ed è quello che può avvenire anche nella prima fase delle indagini in tutti i casi in cui vengano ipotizzati **gravi reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, di terrorismo o di strage**, quando non sia riuscito – come puntualizza l'art. 372 comma I bis C.p.p. – il coordinamento delle indagini fra vari uffici di Procura dello stesso distretto o anche con Procure di altri distretti.

## **4. Il coordinamento delle indagini.**

Un'altra delle incombenze del Procuratore Generale deriva da quanto disposto dall'art. 118 bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.

Tale articolo infatti prevede che il Procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti

indicati nell'art. 407 comma II lettera "a" del Codice di procedura penale (**devastazione, saccheggio e strage ex art. 285 C.p., guerra civile ex art. 286 C.p., associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis C.p., ipotesi di contrabbando doganale aggravato ex artt. 291 ter comma II lett. "a","d" ed "e" e 291 comma IV D.P.R. 23 Gennaio 1973 n° 43, omicidio, rapina ed estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.p., alcune tipologie di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione, fatti di associazione sovversiva aggravata ex art. 270 C.p., fatti di banda armata ex art. 306 C.p., fatti di illegale fabbricazione, introduzione dello Stato, messa in vendita etc. di armi da guerra o clandestine, ipotesi di spaccio aggravato di sostanze stupefacenti, ipotesi aggravate di associazione per delinquere, tutte le ipotesi di riduzione o mantenimento in schiavitù e in servitù ex artt. 600 e ss. C.p.), ne dia notizia al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.**

**Se risulta trattarsi di indagini collegate,** il Procuratore Generale ne dà segnalazione ai Procuratori Generali ed ai Procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.

Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione appena richiamata, più uffici del P° M° procedono a indagini collegate, i Procuratori della Repubblica ne danno notizia al Procuratore Generale del rispettivo distretto.

Quando il coordinamento in oggetto non è stato promosso o non risulta effettivo, **il Procuratore Generale** presso la Corte d'Appello può riunire i Procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate, ma, se questi appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, di intesa fra loro.

**A titolo di esempio** varrà la pena ricordare che ciò si è verificato di recente a proposito delle indagini tese all'identificazione del malvivente noto come “**unabomber**”.

In quel caso, infatti, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, di concerto con quello presso la Corte d'Appello di Trieste – posto che le indagini spaziavano dal Veneto al Friuli Venezia Giulia – ha redatto una sorta di circolare, con la quale ha impartito rigorose e precise direttive a tutti i Procuratori della Repubblica impegnati nelle indagini, allo scopo principalmente di evitare duplicazioni di attività investigative o ancor meglio forme di attività che potessero essere in contrasto fra di loro.

### **5. Il potere di risoluzione dei contrasti.**

La competenza e la giurisdizione sono istituti che appartengono alla figura del giudice e non a quella del P.M., che – come si è detto – ha attribuzioni giudiziarie, ma non funzioni giurisdizionali.

Tuttavia non si può escludere che insorgano contrasti vuoi all'interno di uno stesso ufficio di Procura o fra diversi uffici del P.M.

I contrasti interni vengono in genere risolti dal capo ufficio; per quanto attiene invece ai contrasti esterni il codice di rito detta una articolata disciplina negli artt. 54 e ss.

#### **5a. il contrasto negativo e il contrasto positivo.**

In proposito è possibile distinguere due tipi di contrasto esterno:

a) il **contrasto negativo**, che ricorre quando due diversi uffici del P.M. declinano la propria competenza al compimento delle indagini preliminari in ordine ad un medesimo fatto di reato;

b) il **contrasto positivo**, che ricorre quando due diversi uffici del P.M. abbiano in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto.



Tali conflitti sono decisi rispettivamente dal **Procuratore Generale presso la Corte d'Appello**, se si tratta di uffici appartenenti al medesimo distretto e dal **Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione**, qualora si tratti di uffici ricompresi in diversi distretti.

## **6. Esecuzione delle Sentenze di condanna emesse in Italia.**

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello è competente ancora a **procedere direttamente all'esecuzione delle sentenze di condanna** che siano state emesse per la prima volta in Corte d'Appello o che siano state parzialmente da essa modificate rispetto a quelle emesse dai Tribunali e vigilare per ch  le procure della repubblica del distretto eseguano tempestivamente tutte le sentenze di condanna dei tribunali e dei giudici di pace, divenute esecutive senza sostanziali modificazioni nei successivi gradi di giudizio.

## **7. Il potere di impugnazione.**

Relativamente al secondo grado di giudizio, l'attivit  istituzionale del Procuratore Generale si esplica quindi con l'esercizio dei **poteri di gravame** in ordine alle Sentenze dei giudici penali del distretto; egli pu  infatti anzitutto proporre ricorso per Cassazione avverso le Sentenze pronunziate dalla Corte d'Appello e dalla Corte d'Assise d'Appello, ma ha altres  facolt  di interporre appello anche avverso le decisioni del Tribunale o del Giudice di pace.

Ci    conseguenza del pieno controllo che egli deve avere su tutta la produzione di sentenze dei giudici penali del distretto, sia ordinari che onorari, compresi i giudici di pace.

Infatti qualunque sentenza, sia di condanna che di assoluzione, resa sia in dibattimento che in camera di consiglio, deve essere comunicata nel testo integrale alla Procura Generale ed   soggetta, oltre che all'impugnazione del Procuratore della Repubblica, anche a quella del Procuratore Generale.

Quest'ultimo, peraltro, ha anche il potere di rinunciare all'impugnazione del P<sup>o</sup> M<sup>o</sup>, se la ritiene immeritevole di accoglimento nella forma in cui è stata proposta.

#### **8. La procedura di revisione di una Sentenza di condanna.**

Il Procuratore Generale è poi fra i soggetti legittimati, oltre al condannato ed ai suoi prossimi congiunti, a chiedere la **revisione di una sentenza**.

Come è noto, **la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario ed eccezionale**, previsto dagli artt. 629 e ss. C.p.p., esperibile senza limiti di tempo ed avente ad oggetto decisioni di condanna già divenute irrevocabili.

Esso è, a ben vedere, **un mezzo di impugnazione**, per così dire, **“extra ordinem”**, diretto a provocare un nuovo accertamento di verità in ordine al fatto reato sostanziale.

In tal caso **il Procuratore Generale agisce**, non già come ufficio di accusa, ma come **promotore di giustizia “contra reum pro reo”**, il che significa che egli si muove, non già per perseguire un supposto colpevole, come nell'esercizio dell'azione penale, ma in direzione opposta, per accertare se un preteso innocente sia stato ingiustamente perseguito e condannato.

Da quì una ulteriore riprova del fatto che il **pubblico ministero** ha veste di **organo di giustizia** e che deve essere considerato come **parte imparziale**, così come sottolineava il grande **CALAMANDREI**, puntualizzando che esso è un organo con funzioni, se non giurisdizionali, sicuramente, peraltro, di giustizia.

#### **9. La procedura per il risarcimento dei danni da ingiusta detenzione.**

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello presenta inoltre le sue requisitorie nei procedimenti per **risarcimento**

**danni da ingiusta detenzione** promossi ai sensi degli artt. 314 e ss. C.p.p. da **chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile** perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato e che **ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, sempre che non abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare stessa per dolo o colpa grave.**

In tali casi il Procuratore Generale competente formula le sue richieste, dopo aver valutato la sussistenza o meno dei presupposti richiesti perché un soggetto possa ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione.

#### **10. Istruzione delle domande di grazia.**

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello istruisce poi – come precisato dall'art. 681 C.p.p. – le domande di grazia presentate al suo ufficio, nel caso di condannato che non sia detenuto o internato, trasmettendole quindi al Ministro della Giustizia e formula, per altro verso, il suo parere su quelle concernenti condannati detenuti o internati, che vengono inoltrate al Magistrato di Sorveglianza.

#### **11. Le forme di collaborazione internazionale.**

Dato che il crimine ed i delinquenti non conoscono frontiere statuali, va da sé che nella lotta al crimine stesso, siano indispensabili forme di **collaborazione internazionale**, che riguardano sia il coordinamento della generale lotta al crimine (ad es. nell'ambito del traffico internazionale sulla droga) che la reciproca prestazione di assistenza giudiziaria nei singoli procedimenti, laddove occorranو acquisizioni probatorie all'estero, come nel caso delle “*rogatorie internazionali*” o sia indispensabile ottenere la materiale disponibilità delle persone perseguite, con le procedure di *estradizione di imputati e condannati*.

### **11a. Le rogatorie internazionali.**

Nel caso di **rogatorie passive dall'estero**, quelle cioè concernenti le richieste formulate all'Autorità Giudiziaria italiana da un'autorità giudiziaria o amministrativa straniera, sono contemplate una *fase politico amministrativa ed una fase giurisdizionale*. **La prima** compete al Ministro della Giustizia, che ha il potere di blocco tempestivo, nel senso che può disporre di non darvi corso per motivi politici o per evidenti ostacoli politico giuridici, come nel caso di procedimenti lesivi di diritti fondamentali della persona della persona, persecutori o discriminatori.

**La fase giurisdizionale** è rimessa invece alla Corte d'Appello. Come è noto, di norma le rogatorie estere debbono pervenire, eventualmente per via diplomatica, al nostro Ministro della Giustizia, il quale, ove lo ritenga, le trasmette al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del luogo in cui l'attività deve essere compiuta. Il P.G. formula le sue richieste alla Corte, che poi, con ordinanza emessa *de plano (inaudita altera parte)*, dispone l'esecuzione della rogatoria, delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti debbono compiersi (artt. 723 e ss. C.p.p.).

### **11b. Le procedure di estradizione.**

Pressoché analogo è il procedimento per i casi di *estradizione passiva ed attiva*.

La prima, e cioè la *procedura di estradizione passiva*, che riguarda la materiale consegna di un imputato o condannato dal nostro ad altro stato, presenta anche qui due fasi:

A) una *fase amministrativa*, che fa capo al Ministro della Giustizia, il quale è l'esclusivo titolare del potere di attivarla e come tale dispone la trasmissione della domanda estera di estradizione al Procuratore Generale competente, che, a sua volta, procede agli accertamenti preliminari, sulla scorta del fascicolo pervenuto dall'estero;

B) ed una *fase giurisdizionale*, che inizia quando il Procuratore Generale investe del procedimento la Corte d'Appello, presentando la sua richiesta di concedibilità o meno dell'extradizione. La Corte, con decisione in camera di consiglio, peraltro con la necessaria ed effettiva presenza del difensore dell'estraddando, pronunzia sentenza favorevole o contraria all'extradizione, che è ricorribile per cassazione. (Artt. 697 e ss. C.p.p.).

La seconda, e cioè la *procedura di estradizione attiva*, che consiste nella consegna da uno Stato estero all'Italia di una persona da ridurre *in vinculis* e, in particolare, di un indagato colpito da una nostra ordinanza di custodia cautelare o di un condannato da sottoporre a carcerazione definitiva. Anche questa forma di collaborazione fra Stati è rimessa al vaglio politico del nostro Ministro della Giustizia, nel senso che l'Autorità Giudiziaria non ha potere di disporre direttamente, senza il di lui previo consenso, l'esecuzione all'estero dell'ordine di carcerazione o di cattura internazionali.

Orbene, se è vero che in tal caso è il Ministro a tenere i rapporti con l'Autorità straniera, nondimeno è il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ad attivarlo e ad investirlo del procedimento, a differenza di quanto avviene invece per l'extradizione passiva. Il Procuratore Generale infatti è colui che richiede al Ministro di valutare l'opportunità di domandare allo Stato estero di rifugio la consegna dell'imputato o del condannato da trasferire in stato di arresto in Italia.

## **12. La dichiarazione di efficacia in Italia di Sentenze straniere.**

Il Procuratore Generale svolge ancora un ruolo attivo nella procedura per il riconoscimento dell'efficacia in Italia delle sentenze penali straniere.

Come è noto, l'efficacia in Italia delle Sentenze penali straniere è sempre subordinata al c.d. "riconoscimento" (v. art. 730 C.p.p.), che ha pertanto natura, non semplicemente

dichiarativa o ricognitiva, ma costitutiva di efficacia nel nostro ordinamento.

Legittimato ad attivarsi per detto riconoscimento è anche in tal caso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

In proposito l'art. 730 C.p. puntualizza che il Ministro della Giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, **trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero una copia della sentenza ... Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera ... promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte d'appello**, che delibera con sentenza, soggetta a ricorso per cassazione (v. art. 730 e ss. C.p.p.).

### **13. Ulteriore attività di cooperazione nazionale e internazionale.**

In ambito nazionale il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ha quindi il compito, già ricordato, di **concordare con altri Procuratori Generali l'organizzazione e la competenza territoriale** delle indagini, nel caso di reati commessi in diversi distretti territoriali (si pensi al traffico di droga e di armi, ai sequestri di persona a scopo di estorsione, ai fatti di terrorismo etc.), mentre in ambito internazionale ha la funzione di **corrispondente nazionale di Eurojust**, che è una sorta di ufficio di cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri della Unione Europea in relazione ai procedimenti penali riguardanti gravi reati di criminalità organizzata, che trascendano la dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.

Tale ruolo, che comporta per il Procuratore Generale un'attività di intermediazione fra il rappresentante nazionale di Eurojust e gli uffici giudiziari del distretto, si aggiunge poi a quello di punto di contatto della **Rete Europea di Assistenza Giudiziaria (European Judicial Network)**, il cui scopo è quello di migliorare gli standard qualitativi della cooperazione giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione Europea, attraverso l'istituzione di uno o più punti di contatto a livello nazionale, che forniscono informazioni di natura giuridica alle proprie autorità giudiziarie o a quelle degli altri Paesi membri.

In genere egli nomina in seno al suo ufficio **il Magistrato, al quale è affidato il ruolo di Punto di contatto delle Rete appena richiamata**, il quale ha un duplice compito:

1) di spiegare ai magistrati inquirenti europei quali sono le competenze territoriali dei singoli uffici del distretto, allo scopo di facilitare loro l'esecuzione di atti del loro ufficio;

2) di inviare al **punto di contatto straniero** più opportuno le istanze e le richieste provenienti dai Magistrati del distretto che debbano compiere attività in uffici giudiziari europei.

Sempre ai rapporti con le autorità straniere attengono poi una serie di altre attribuzioni, quali, ad esempio le **estradizioni e le rogatorie**, di cui si è detto, nonché l'emissione del **mandato di arresto europeo** nei casi indicati dall'art. 28 della L. 22 Aprile 2005 n° 69, attuativa nel diritto interno della decisione quadro 2002/584/gai del Consiglio d'Europa del 13 Giugno 2002, relativa alle procedure di consegna fra Stati membri dell'Unione Europea.

Il Procuratore Generale, nel caso di procedimento pendente in Appello, emette il **mandato di arresto europeo** quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il **mandato di arresto europeo** è trasmesso al Ministro della Giustizia, che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente.

#### **14. Esecuzione all'estero delle Sentenze di condanna italiane.**

Analoga situazione si verifica per quanto attiene all'esecuzione di sentenze italiane all'estero, tenendo presente che di norma le nostre leggi non hanno una propria valenza al di fuori dal territorio dello Stato.

In particolare, nel caso di condanna a pena detentiva, è necessario esperire in Italia una preventiva procedura giurisdizionale, giacché l'art. 742 C.p.p., al comma II, fa presente che **“l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale”**.

La procedura per l'espiazione all'estero è promossa dal Ministro della giustizia, eventualmente su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, del condannato o dello Stato estero.

Anche in tal caso il Ministro trasmette gli atti al Procuratore Generale, il quale attiva la Corte, che pronuncerà poi Sentenza, decidendo col rito della camera di consiglio (Artt. 742 e ss. C.p.p.).

#### **15. Competenze in materia di intercettazioni.**

Importanti incombenze gravano ancora sul Procuratore Generale in tema di intercettazioni telefoniche.

In particolare l'**art. 4 della Legge 31 Luglio 2005 n° 155**, che reca il titolo **“Nuove norme per il potenziamento**



**dell'attività informativa**", precisa che il Presidente del Consiglio possa delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza a richiedere l'autorizzazione per svolgere attività di intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Detta autorizzazione deve essere normalmente richiesta al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo.

### **16. Competenze in materia civile.**

Relativamente al settore civile, va ribadito che il Procuratore Generale è parte necessaria ed interviene in tutte le cause civili in grado di appello per le quali il P° M° ha il potere di iniziare l'azione civile (interdizione e inabilitazione, separazione e divorzio, con riferimento ovviamente anche alle modifiche delle condizioni conseguenti a dette pronunce, affidamento, adozione e azioni relative alla paternità, fallimenti, materia societaria e azioni concernenti lo stato delle persone).

In tali casi – come già accennato – partecipa poi anche alle relative udienze collegiali, formulando conclusioni orali, che normalmente ricalcano i pareri scritti precedentemente formulati.

### **17. Attività nei rapporti esterni.**

Quale rappresentante, nei rapporti esterni, dell'intero Ufficio requirente del distretto, il Procuratore Generale risponde alle **interrogazioni e interpellanze Parlamentari**, alle **richieste del C.S.M. e di altri organi istituzionali** e, talvolta, di privati, variamente interessati al regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale.

In tale veste deve altresì trasmettere periodicamente, e più in particolare almeno due volte all'anno, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, al Ministro della

Giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura **i dati statistici attestanti il lavoro svolto dagli uffici del distretto.**

Annualmente deve poi redigere, di concerto col dirigente della Segreteria, un programma dettagliato dell'attività dell'Ufficio, da trasmettere al Ministero e al C.S.M.

### **18. Partecipazione ai lavori del Consiglio Giudiziario.**

Il Procuratore Generale è membro di diritto, insieme al Presidente della Corte, del **Consiglio Giudiziario**, che è un organo elettivo di autogoverno, decentrato rispetto al C.S.M., con funzioni consultive rispetto a tutte le problematiche attinenti all'organizzazione degli uffici, alla formazione, alle assegnazioni, alle promozioni, al mutamento di funzioni, ai trasferimenti, alle partecipazioni a concorsi ed al conferimento di incarichi extragiudiziari ai Magistrati.

### **19. Supplenze e applicazioni di Magistrati del P° M°.**

Egli è anche competente a procedere, in caso di assenza dei Magistrati o di vacanza dei posti, anche in mancanza o contro il parere dei Procuratori della Repubblica interessati, sentito peraltro il Consiglio Giudiziario, alle supplenze ed alle applicazioni di magistrati presso uffici diversi da quelli di appartenenza, ai sensi dell'**art. 110 Ordinam. Giudiz.**, quando le esigenze di servizio lo richiedano.

Detta applicazione avviene con decreto, che deve essere poi trasmesso in copia al C.S.M. ed al Ministro della Giustizia.

### **20. Rapporti con la polizia giudiziaria.**

Il Procuratore Generale è **il Capo della polizia giudiziaria del distretto.**

Se è vero, infatti, che gli **artt. 58 e 59 C.p.p.** dispongono che **le Sezioni di polizia giudiziaria** dipendano dai Magistrati degli uffici presso i quali sono costituite (le Procure della Repubblica), tuttavia il primo di tali articoli prevede espressamente che **la Procura Generale disponga di tutte le sezioni costituite nel distretto.**

Tanto ciò è vero, che a lui, unitamente al Procuratore della Repubblica presso il quale è istituita la **sezione di polizia giudiziaria**, spettano sia il potere di richiedere, previa valutazione delle relative domande, l'assegnazione alle Sezioni che il parere per eventuali allontanamenti e progressioni di carriera.

Quando lo richiedano particolari esigenze di specializzazione egli può disporre l'applicazione temporanea di ufficiali ed agenti di aliquote diverse da quelle dei CC., della G. di F. e della Polizia di Stato nell'ambito delle varie sezioni di polizia giudiziaria.

A lui solo spetta quindi l'iniziativa per l'eventuale **esercizio di azioni disciplinari**.

## **21. Gestione dei capitoli di spesa per il funzionamento degli uffici.**

Rilevante è ancora l'attività che il Procuratore Generale svolge quale Funzionario Delegato per la **gestione**, in sede distrettuale, **dei capitoli di bilancio necessari per il funzionamento degli uffici**; gestione che si sostanzia nella distribuzione ai vari Uffici distrettuali del distretto delle risorse assegnate dal Ministero e nel relativo controllo contabile.

## **22. Problematiche attinenti alla sicurezza interna delle strutture.**

Di grande importanza è, infine, l'attività che il Procuratore Generale esplica quale autorità competente ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la **sicurezza interna** delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, cui si aggiunge quella di stimolare, sempre per la risoluzione di problematiche attinenti alla sicurezza, l'adozione di provvedimenti da parte del **Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**, presieduto dal Prefetto.

### **23. Problematiche inerenti la sicurezza dei Magistrati.**

Egli deve inoltre predisporre i mezzi richiesti ai magistrati sotto protezione in trasferta nel distretto; il che viene attuato ponendo loro a disposizione una autovettura blindata e reperendo il personale per la scorta e la tutela.

### **24. Relazioni sull'andamento della giustizia nel distretto.**

Fino all'anno 2005 lo stesso Procuratore Generale svolgeva, sulla base dei dati forniti dagli uffici del distretto e dalle altre Istituzioni diversamente interessate, la Relazione annuale (il c.d. "Discorso inaugurale") all'Assemblea Generale della Corte d'Appello per la inaugurazione dell'Anno Giudiziario.

La Legge 25 Luglio 2005 n° 150 ha attribuito ora tale compito al Presidente della Corte d'Appello, prevedendo che il Procuratore Generale possa peraltro predisporre e svolgere un intervento successivamente alla lettura della sopra richiamata relazione.

### **25. Altre attività di carattere amministrativo.**

Esistono infine, come residuali, altre **attività di carattere amministrativo**, demandate alla competenza dello stesso Procuratore Generale: fra di esse vanno ricordate la **verifica della regolare tenuta degli Albi professionali**, con il controllo di tutte le iscrizioni e cancellazioni relative, nonché il **controllo sul regolare funzionamento degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico**, al quale può dare disposizioni per un migliore espletamento del servizio al pubblico.

ETTORE ANGIONI

## **INDICE**

<b>LA GIURISDIZIONE .....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>LA MAGISTRATURA: potere o ordine dello Stato .....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>LA MAGISTRATURA ORDINARIA .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>LE MAGISTRATURE SPECIALI:</b>	
a) La Magistratura amministrativa .....	pag. 5
b) La Magistratura contabile .....	pag. 6
c) I Tribunali Militari .....	pag. 7
d) La Magistratura delle Acque .....	pag. 7
<b>GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI .....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>IL PUBBLICO MINISTERO .....</b>	<b>pag. 9</b>
<b>IL “PROSECUTOR” ANGLOSASSONE .....</b>	<b>pag. 11</b>
<b>COMPITI DEL P° M° NEL SISTEMA ITALIANO .....</b>	<b>pag. 12</b>
<b>LA PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA e le sue diramazioni locali .....</b>	<b>pag. 12</b>
<b>GLI UFFICI DEL P.M. NEI VARI GRADI DEL GIUDIZIO .....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>NATURA DELLE FUNZIONI DEL P° M° .....</b>	<b>pag. 15</b>
<b>STRUTTURAZIONE DELL’UFFICIO DEL P° M° .....</b>	<b>pag. 16</b>
<b>ATTRIBUZIONI E COMPETENZE SPECIFICHE DEL P.G. PRESSO LA CORTE D’APPELLO .....</b>	
1) Il Lavoro di udienza .....	pag. 18
2) Funzioni davanti al Tribunale di Sorveglianza .....	pag. 20
3) Poteri surrogatori .....	pag. 20
3a) L’avocazione obbligatoria .....	pag. 21
3b) L’avocazione facoltativa .....	pag. 22
3c) L’avocazione straordinaria .....	pag. 22
<b>COORDINAMENTO DELLE INDAGINI .....</b>	<b>pag. 22</b>
<b>RISOLUZIONE DEI CONTRASTI .....</b>	<b>pag. 24</b>
<b>ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA EMESSE IN ITALIA .....</b>	<b>pag. 25</b>
<b>IL POTERE DI IMPUGNAZIONE .....</b>	<b>pag. 25</b>

<b>LA PROCEDURA DI REVISIONE DELLER SENTENZE DI CON=</b> <b>DANNA .....</b>	<b>pag. 26</b>
<b>LA PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DANNI DA INGIU=</b> <b>STA DETENZIONE .....</b>	<b>pag. 26</b>
<b>L'ISTRUZIONE DELLE DOMANDE DI GRAZIA .....</b>	<b>pag. 27</b>
<b>LE FORME DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE: .....</b>	<b>pag. 27</b>
a) Le rogatorie internazionali .....	pag. 28
b) Le procedure di estradizione .....	pag. 28
c) La dichiarazione di efficacia in Italia delle Sentenze straniere ....	pag. 29
<b>ULTERIORI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE NAZIONALE E</b> <b>INTERNAZIONALE .....</b>	<b>pag. 30</b>
a) Il mandato di arresto europeo .....	pag. 31
b) L'esecuzione all'estero di Sentenze di condanna italiane .....	pag. 32
c) Le competenze in materia di intercettazioni .....	pag. 32
<b>LE COMPETENZE IN MATERA CIVILE .....</b>	<b>pag. 33</b>
<b>LE ATTIVITA' NEI RAPPORTI ESTERNI .....</b>	<b>pag. 33</b>
<b>LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO GIUDIZIA=</b> <b>RIO .....</b>	<b>pag. 34</b>
<b>RAPPORTI CON LA POLIZIA GIUDIZIARIA .....</b>	<b>pag. 34</b>
<b>LA GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA .....</b>	<b>pag. 35</b>
<b>LA SICUREZZA INTERNA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE ..</b>	<b>pag.35</b>
<b>PROBLEMATICHE INERENTI ALLA SICUREZZA DEI MAGI=</b> <b>STRATI .....</b>	<b>pag.36</b>
<b>LE RELAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSIZIA NEL</b> <b>DISTRETTO.....</b>	<b>pag.36</b>
<b>ALTRE ATTIVITA' DI CARATTERE AMMINISTRATIVO .....</b>	<b>pag. 36</b>